



Comune di Tivoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	6
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	6
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	7
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	8
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	9
ART. 9 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	9
ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	10
ART. 11 - LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	11
ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
ART. 13 - PIANO FINANZIARIO.....	13
ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	13
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
ART. 19 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE.....	21
ART. 20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	21
ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	21
ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE.....	22
ART. 23 - AGEVOLAZIONI.....	22
ART. 24 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI.....	23
ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	23
ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	24
ART. 27 - RISCOSSIONE.....	24
ART. 28- DICHIARAZIONI.....	24
ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	26
ART. 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	26
ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI.....	27
ART. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	28
ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	28
ART. 34 - RIMBORSI.....	28
ART. 35 - CONTENZIOSO.....	28
ART. 36- DILAZIONE DI PAGAMENTO.....	29
ART. 37 - IMPORTI MINIMI.....	29
ART. 39 - NORMA DI RINVIO.....	29
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	29

ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	29
ALLEGATO 1.....	30
ALLEGATO 2.....	31

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI (tassa sui rifiuti) nel Comune di Tivoli, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo3.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'articolo11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2, del medesimo decreto:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del medesimo decreto:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'Art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs n. 117/2008 e ss.mm.ii..

9. Per quanto non previsto in materia di gestione, classificazione dei rifiuti, per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ed al relativo regolamento comunale relativo.
10. Nel Comune di Tivoli è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” e/o di prossimità; le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR n.158/1999, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Ai contribuenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero ed al riciclaggio.
11. Il servizio è svolto dalla Società ASA Tivoli secondo le modalità indicate nel contratto di servizio. Attraverso la “carta del servizio”, il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L.31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali nonché le seguenti aree scoperte, quali al solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso di utenze domestiche –centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati sono esentati esclusivamente dal pagamento della quota variabile.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili e/o inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

b) nel caso di utenze non domestiche –locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad esclusione della superficie adibita ad uso commerciale, la quale se non dichiarata si calcola nel 30%;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e parcheggi, salvo i casi in cui essi siano a pagamento;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione (perizia asseverata) tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La fattispecie di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo dovrà essere dimostrata con la presentazione delle

attestazioni rilasciate dai fornitori dei servizi pubblici a rete oltre alle fotografie dell'interno dell'immobile adibito a civile abitazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie: - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri; - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili; - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni; - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale; - i locali tecnici.

5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione. Ove alla distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante etc.) i locali specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno computati separatamente, in conformità e nel rispetto del disposto del successivo art. 17, comma 5.

7. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e analoghe strutture ricettive autorizzate. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. In

ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 25 mq per le piazzole adibite allo stazionamento del camper, roulotte e autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree scoperte operative, posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile. Non sono soggetti al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree accessorie e pertinenziali ai locali tassabili, i parcheggi interni delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite a verde, le aree destinate all'attività sportiva ed ogni altra superficie su cui non viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è precluso lo stazionamento di roulotte, autocaravans, camper e tende. Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro volta suscettibili al tributo sulla base della superficie calpestabile;

8. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

9. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1 comma 649 della L. 147/2013).
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 27 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non sarà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione comunque, una volta effettuata, non avrà effetto retroattivo per i periodi antecedenti alla presentazione della relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta

dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC *all'ufficio Tributi* utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. L'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà

contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, utilizzando la odulistica dell'Ente.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7, l'Ente comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 11 - LOCALI CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile oppure sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella 2:

Tabella 2: percentuale riduzione superficie per locali con produzione di rifiuti promiscua (speciali e urbani)

Attività	RIDUZIONE % SUPERFICIE
Falegnameria	20%
Autocarrozzeria	25%
Autofficina per riparazione veicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficina per elettrauto	35%
Infissi in alluminio e ferro	30%
Tipografie, stamperie e vetrerie	30%
Lavanderie, tintorie, sartorie	25%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Pasticcerie e gelaterie di produzione	30%
Caseifici	35%
Parrucchieri, estetisti	35%
Ambulatori medici	25%
Dentisti e laboratori di odontotecnica	30%
Laboratori di protesi	30%

Laboratori radiologici e di analisi	30%
Farmacie e Parafarmacie	30%
Altre attività non specificate	20%

2. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e EER;
 - allegare copia del contratto sottoscritto in corso di validità con ditta specializzata per il conferimento dei rifiuti speciali;
 - Allegare formulari di identificazione dei rifiuti (da presentare entro il 31/12 di ciascun anno)

ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
2. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA, in continuità con il DPR n. 158/1999, e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:
 - a) Spazzamento e lavaggio strade,
 - b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
 - c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
 - d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
 - e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Entrate a copertura dei COSTI VARIABILI	Entrate a copertura dei COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, c.655, della L.27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c.683, della L. 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i., che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 30 gg. dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà questo ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/07/1999, n. 158 e degli ART. 14 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE e ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 3: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

Tabella 4: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Medio	Massimo
1	0,6	0,8	1,0
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2,0	2,3
4	2,2	2,6	3,0
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.27.

3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è applicata per la sola quota fissa secondo la seguente tabella 5:

Tabella 5: quota fissa per numero di componenti per utenze domestiche a disposizione

Mq. abitazione	NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE PER FASCIA DI SUPERFICIE
Compresa tra 0 e 75 mq	1
Compresa tra 75,01 e 90 mq	2
Compresa tra 90,01 e 95 mq	3
Compresa tra 95,01 e 100 mq	4
Compresa tra 100,01 e 110 mq	5
oltre i 110,01 mq	6

4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al comma precedente.
5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle categorie C2 e C6 la tariffa di riferimento è solo quella relativa alla quota fissa dell'unità abitativa cui viene relazionata.
6. Nel caso in cui nel corso dell'anno si verificano delle variazioni nella composizione del nucleo familiare, le stesse saranno ricalcolate (a seguito di presentazione di dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 27) direttamente a sportello in qualunque periodo dell'anno, con la rimodulazione delle rate stesse.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l'allegato 1 al detto D.P.R.
3. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al detto D.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti, eventualmente modificabili positivamente o negativamente del 50% così come stabilito all'art 2, comma 1, lettera e-bis della legge n°68 del 02/05/2014:

Tabella 6: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cat	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
.			

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	0,45	0,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	0,85	1,19
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10	Ospedali	0,82	1,7
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47
12	Banche e istituti di credito	0,51	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23	Mense, birrerie, amburgherie,	2,67	4,33

24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83

Tabella 7: coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cat	Attività	KD COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE	
		MINIMO	MASSIMO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65

2	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari, termali e ricreativi	4,11	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
8bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari	7,80	10,98
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10	Ospedali	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55

23	Mense, birrerie, amburgherie,	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, Pizza al taglio	38,90	98,96
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	6,80	16,83

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registro da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

7. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 19 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio smaltimento, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale nonché il servizio di recupero di rifiuti ingombranti e RAEE .
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal concessionario. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

ART. 20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 34.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese stesso se avvenute entro il 15° giorno del mese e dal mese successivo se avvenute dal 16° giorno. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

ART. 21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, per una quota commisurata al giorno/i in cui effettivamente non viene svolto il servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, tale circostanza deve essere certificata dall'Ufficio Ambiente, su segnalazione dell'interessato da presentare ogni qual volta si verificano le circostanze previste dal comma precedente.

3. Le riduzioni si applicano su richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione o in alternativa entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato il disservizio.

ART. 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è ridotta del 30 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle patate, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata annualmente in relazione ai soggetti iscritti all'Albo compostatori al 01 gennaio di ogni anno, che saranno trasmessi ed aggiornati dall'ufficio Ambiente

3. La tariffa è ridotta del 35% (sola quota variabile) per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri calcolati su strada pubblica al più vicino punto di raccolta rifiuti. Il presente comma non è applicabile alle utenze dislocate su zone servite dal metodo di raccolta "porta a porta".

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

5. Per le utenze non domestiche che vendano esclusivamente o prevalentemente prodotti alla spina si applica - una riduzione del 30% della quota variabile;

6. Per le utenze non domestiche, classificabili come agriturismo, si applica una riduzione del 50% della quota fissa e variabile;

7. Per le utenze non domestiche stagionali la cui licenza commerciale abbia validità per un periodo non superiore ai 4 mesi o che le giornate effettive di apertura siano inferiori ai 4 mesi si applica una riduzione del 40% sia della parte fissa sia di quella variabile;

8. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, la società che gestisce il servizio predispose apposita modulistica reperibile sia su una sezione all'uopo creata dal proprio sito che sul sito istituzionale del Comune;

9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, devono essere effettuate entro il termine della dichiarazione o in alternativa entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. In tal caso il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di accettazione dell'istanza, recandosi allo sportello, potrà ricalcolare le restanti rate;

10. Nel caso che si riscontri la possibilità per un contribuente di usufruire di più di una riduzione tra quelle sopra elencate, si provvederà ad applicarne una sola, che sarà quella più conveniente per il contribuente stesso.

ART. 23 - AGEVOLAZIONI

1. Nel calcolo dei componenti del nucleo familiare non si considerano né gli iscritti A.I.R.E, né coloro che risultino stabilmente domiciliati presso case di cura, di riposo, né le persone che per motivi lavorativi siano domiciliati presso il luogo di lavoro.
2. Qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti della Ta.Ri, TARES e TIA le riduzioni sopra elencate perderanno di efficacia. Il controllo di regolarità si estenderà alle annualità precedenti accertabili.

ART. 24 - AGEVOLAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, regolarmente documentato, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, da calcolarsi quali giorni liberi e pieni di calendario solare nel corso dello stesso anno anche in modalità discontinua od occasionale.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Per usufruire del pagamento tariffario giornaliero, così come determinato al comma 4, i soggetti passivi del tributo dovranno, previo deposito di opportuna documentazione, formulare apposita istanza al soggetto riscossore. In caso di mancata presentazione di detta istanza si applicherà in ogni caso il successivo comma 7, con il pagamento della tariffa annuale del tributo.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, così come da indicazioni di computo contenute al precedente comma 2 è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo, per il solo fatto dell'occupazione e/o detenzione così protrattasi.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

11. Sono esenti dal tributo giornaliero le associazioni di volontariato residenti nel Comune che richiedano l'occupazione del suolo pubblico per le loro manifestazioni.

12. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero sarà recuperato con maggiorazione di sanzioni e interessi.

ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27 - RISCOSSIONE

1. Il tributo e la quota provinciale sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n°241 del 1997.

2. Il Comune provvederà alla predisposizione del ruolo ordinario e all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente TARI (parte fissa e variabile), per il tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, il nucleo familiare, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 4 rate trimestrali con scadenza fine mese aprile/giugno/ottobre/dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 del mese di giugno. In attesa dell'approvazione del piano finanziario il Comune potrà inviare le rate calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente.

4. Nel caso ricorrano speciali necessità il Comune con deliberazione di Giunta Comunale potrà stabilire scadenze diverse da quelle previste nel comma precedente.

5. Per i versamenti ordinari del tributo, l'utente potrà richiedere ulteriore rateizzazione dell'importo dovuto ai fini tari per l'anno corrente entro 30 gg. dal ricevimento dell'avviso di pagamento ed un importo per rata non inferiore ad € 100,00, nei seguenti casi:

- utenti che dichiarano mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
- Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

ART. 28- DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (art.6 del “TQRIF” approvato con delibera Arera n.15/2022), e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta (90) giorni solari e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
- a) nel caso di utenze domestiche
 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - numero degli occupanti i locali;
 - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b) nel caso di utenze non domestiche
 - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.
 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree, da presentarsi entro il medesimo termine e secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare le fattispecie dichiarate. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno in cui ha effetto la cessazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la chiusura solo nel caso in cui il soggetto passivo abbia già provveduto al pagamento per un importo maggiore del dovuto annuo. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 3, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di attività istruttoria d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 3, producendo attestazione coperta da pubblica fede ovvero atto notorio dal quale risulti la qualità di erede ovvero di convivente.
 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate, anche se successivamente, ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
 9. Il soggetto passivo, al fine di consentire all'Ente il corretto invio di avvisi di pagamento/accertamento, potrà trasmettere la dichiarazione di cui ai commi 3 e 4, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o dall'avvenuta variazione.

ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune o altro soggetto incaricato, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso scritto al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, all'uopo nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo non meno dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o

la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni consecutivi di calendario solare, la sanzione di cui al precedente comma, oltre alle riduzioni previste dall'art.13 comma 1 del D.lgs 472/97, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal Titolo IV del "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/07/2020 .

ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Gli atti di cui all' art. 30 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Decorso il termine previsto dall'art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e/o dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, entro i termini stabiliti previsto dall'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

ART. 34 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 lavorativi e comunque non oltre 180 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 35 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 36- DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. La rateizzazione è concessa secondo le modalità previste dal "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/07/2020.

ART. 37 - IMPORTI MINIMI

2. Gli importi minimi sono disciplinati dal "Regolamento Generale delle Entrate", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/07/2020.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

ART. 39 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

ART. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tabella 1: categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Numero Categori a	ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	B&B, affittacamere, case vacanza, country house e similari
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2

ALLEGATO L-QUATER Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	20010 8
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	20020 1
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	20030 2
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	15010 1
	<i>Carta e cartone</i>	20010 1
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	15010 2
	<i>Plastica</i>	20013 9
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	15010 3
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	20013 8
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	15010 4
	<i>Metallo</i>	20014 0
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	15010 5
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	15010 6
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	15010 7
	<i>Vetro</i>	20010 2
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	15010 9
	<i>Abbigliamento</i>	20011 0
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	08031 8
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	20030 7
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	20012 8
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	20013 0
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	20020 3
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	20030 1

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.